

NORMATIVA

**TES
IND**

CORONAVIRUS

10 dicembre 2020

Proroga al 31 gennaio 2021 di alcune disposizioni legate allo stato di emergenza, tra cui lavoro agile senza accordo

In breve

È stato convertito in Legge il Decreto-Legge che ha prorogato alcune disposizioni afferenti l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Tra queste, anche **la possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile senza accordo è stata prorogata al 31 gennaio 2021 e più in generale fino al termine dello stato di emergenza.** Sono inoltre state confermate le modifiche al Titolo X del TU Sicurezza sugli **agenti biologici.**

TES/IND 338/20

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Contesto normativo

Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato⁽¹⁾ la dichiarazione di stato di emergenza per un periodo di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza del Covid-19. La Delibera introduceva la possibilità per il Capo del Dipartimento della protezione civile di emanare Ordinanze in deroga a ogni disposizione vigente (nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico) e stanziava appositi fondi per gli eventuali interventi necessari.

I Decreti-Legge pubblicati in seguito alla massiva diffusione del nuovo coronavirus nel Paese hanno **correlato diverse temporanee semplificazioni normative in materia di lavoro e salute e sicurezza sul lavoro allo stato di emergenza.** Il termine inizialmente previsto per la cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020) è stato quindi posticipato al 15 ottobre 2020 dal Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83⁽²⁾ e successivamente al **31 gennaio 2021** dal Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125⁽³⁾ (vedere Circolare TES/IND 275/20).

Legge 27 novembre 2020, n. 125

In virtù della straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19 e considerando l'aumento della curva dei contagi in Italia, la Legge 27 novembre 2020, n. 125⁽⁴⁾ di conversione del Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 **conferma ed integra la proroga al 31 gennaio 2021 dei termini di alcune disposizioni correlate alla precedente durata dello stato di emergenza.**

Rispetto a quanto già previsto dal DL, si segnala che la Legge di conversione ha apportato le seguenti modifiche:

- la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla **modalità di lavoro agile per ogni dipendente senza accordo individuale**⁽⁵⁾ (art. 90, c. 3 e 4 DL 34/20, convertito con Legge 77/20) è **prorogata fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza**;
- la **validità dei documenti di riconoscimento e di identità** rilasciati da amministrazioni pubbliche (art. 104, c. 1 DL 18/20, convertito con Legge 27/20) è **prorogata al 30 aprile 2021**; si ricorda tuttavia che la validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Recepimento modifica Direttiva Agenti Biologici

La Legge 159/20 conferma inoltre il recepimento della Direttiva (UE) 2020/739⁽⁶⁾ (vedere Circolare TES/PRO 203/20) con l'inserimento nella tabella relativa ai virus (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») della nuova voce: **Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)**, con classificazione 3 (agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche).




Si ricorda che la valutazione del rischio biologico per il nuovo coronavirus secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/08 deve necessariamente essere effettuata in tutte le realtà lavorative in cui la presenza dell'agente biologico è una peculiarità dell'attività lavorativa stessa, quindi ad esempio negli ospedali, nei laboratori di analisi dei tamponi, nei laboratori di ricerca e sviluppo per il vaccino, etc.

Per tutte le altre realtà lavorative, il **nuovo coronavirus rappresenta un rischio generico** proveniente solamente dall'esterno e quindi **la valutazione di cui al Titolo X non è applicabile**. In questi casi deve quindi essere svolta una valutazione del rischio generico le cui conclusioni comportino la riduzione del rischio di contagio nelle imprese, così come delineato dai Protocolli firmati dal Governo con le Parti Sociali e richiamati, da ultimo, dal DPCM 3 dicembre 2020.

Nota di Confindustria

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della nota di Confindustria sull'argomento, riportata in allegato.

Allegati

	Legge 27 novembre 2020 n 159
	Legge 27 novembre 2020 n 159 e DL 7 ottobre 2020 n 125 Testo coordinato
	Nota di Confindustria - Conversione DL proroga SE

Note

- (1) GuRI n. 26 del 1° febbraio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- (2) GuRI n. 190 del 30 luglio 2020, Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020
- (3) GuRI n. 248 del 7 ottobre 2020, Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
- (4) GuRI n. 300 del 3 dicembre 2020, Legge 27 novembre 2020, n. 159, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per

l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

- (5) Per i testi di Legge e i contenuti citati in materia di lavoro agile si rinvia alle Circolari IND/TES 155/20 del 5.05.20, IND/TES 225/20 del 20.07.20 e IND/TES 233/20 del 30.07.20*
- (6) GuUE L175 del 4 giugno 2020, Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione*